

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che definisce il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliero-universitarie come l'insieme di tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché di tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), e in particolare Titolo VIII (Patrimonio, contabilità e contratti), articoli 114 e 115 che regolano le procedure di acquisizione, utilizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare attribuendo compiti specifici alle aziende sanitarie del Sistema sanitario regionale toscano (SSRT) e alla Regione Toscana;

Visto l'articolo 119bis (Piani degli investimenti delle aziende sanitarie), inserito nella l.r. 40/2005 dell'articolo 37 della legge regionale 24 dicembre 2013 n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), il quale al comma 3 prevede l'istituzione di un "gruppo tecnico di valutazione degli investimenti sanitari";

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 26 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 40/2005, alla l.r. 51/2009, alla l.r. 85/2009 ed alla l.r. 81/2012) che con gli articoli 2 e 3 procede alla soppressione dei tre Enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) accorpandoli in un unico Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR) e, in particolare, il comma 1 dell'articolo 101 che prevede l'integrazione in ESTAR della funzione di alienazione;

Richiamata la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), che assegna alla Regione Toscana compiti di promozione della valorizzazione dei beni immobili sul proprio territorio;

Richiamate le conclusioni cui è pervenuta la Commissione d'inchiesta finalizzata alla verifica delle operazioni immobiliari delle aziende sanitarie toscane a partire dalla Asl n. 10 di Firenze;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a istituire una centrale regionale unica per le operazioni di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare in capo al Sistema sanitario regionale toscano (SSRT), da collocarsi all'interno dell'Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR) come unità operativa che raccolga competenze tecnico-amministrative con il conferimento di compiti specifici riguardo alla valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare del SSRT;

a prevedere che tale centrale unica, recepiti dalle singole aziende sanitarie del SSRT i piani degli investimenti elaborati a termini di legge, si attivi per il loro superamento predisponendo un nuovo piano a livello regionale e dunque proceda a esperire l'iter necessario alla valorizzazione, utilizzazione o alienazione del patrimonio immobiliare, perseguendo gli obiettivi sino alla loro realizzazione e compilando a posteriori un verbale tecnico su svolgimento ed esito dell'operazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

Il Presidente
Giuliano Fedeli

I Segretari
Daniela Lastrì
Marco Carraresi

MOZIONE 3 marzo 2015, n. 988

In merito al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza approvato il 20 febbraio 2015 ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Considerato che:

- il 20 febbraio 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza come previsto dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);

- il disegno di legge appena varato contiene norme in materia assicurativa al capo 1, articoli da 2 a 15;

- in particolare, gli articoli 3 e 7, rispettivamente introduttivo dell'articolo 132 ter e sostitutivo dell'articolo 138 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedono:

- l'articolo 3 introduttivo dell'articolo 132 ter;
- il divieto di cessione del diritto al risarcimento (lettera d) del comma 1 dell'articolo 132 ter);
- il risarcimento in forma specifica (lettera e) del comma 1 dell'articolo 132 ter);
- la limitazione alla libertà di scelta dell'autoriparatore (lettera f) del comma 1 dell'articolo 132 ter).
- l'articolo 7 sostitutivo dell'articolo 138:
- l'istituzione di una tabella nazionale per le menomazioni all'integrità psico fisica comprese fra 10 e 100 punti (comma 1, lettera a) dell'articolo 138), comprensiva del valore pecuniario relativo ad ogni singolo punto di invalidità (comma 1 lettera b) dell'articolo 138).

Il disegno di legge prevede, tra l'altro, anche modificazioni al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private);

Rilevato che tale normativa

- rende, senza motivazione, di fatto obbligatorio il risarcimento "in forma specifica", vale a dire il far riparare il veicolo incidentato esclusivamente dalle officine di carrozzeria convenzionate con l'assicurazione;
- prevede, altresì senza alcuna giustificazione, la facoltà per l'assicurazione di prevedere all'atto della stipula del contratto di assicurazione medesima e in occasione delle scadenze successive, che il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il consenso dell'assicuratore tenuto al risarcimento;
- lede la libertà di scelta dei consumatori impedendo ai cittadini di esercitare l'opzione sia di essere risarciti in denaro e di farsi riparare l'auto dalla propria officina di fiducia sia di lasciare il credito di risarcimento assicurativo al proprio carrozziere affinché quest'ultimo possa effettuare la riparazione;

Considerato che:

- l'effetto di tale disegno di legge metterebbe fuori mercato molte migliaia di carrozzerie che hanno individuato nella propria indipendenza imprenditoriale la scelta strategica di mercato;
- la norma crea un chiaro conflitto di interesse in cui ricadono le assicurazioni che, per legge, sono obbligate a risarcire il danno e non ad occuparsi direttamente della riparazione;
- tale norma non incentiverebbe assolutamente le liberalizzazioni perché indirizza tutto il mercato della riparazione verso le carrozzerie convenzionate abolendo, di fatto, la logica del libero mercato mettendo così in ginocchio moltissime carrozzerie;

- la tabella unica nazionale sulle menomazioni all'integrità psico fisica comporterebbe una riduzione notevole delle cosiddette "macro permanenti", ovvero le gravi e gravissime lesioni. riportate dai danneggiati da incidenti stradali tagliando così, con una sola sforbiciata, i risarcimenti alle vittime della strada;

Rilevato altresì che:

- l'obbligo del risarcimento in forma specifica presenta margini di incostituzionalità, in quanto parrebbe aggirare la sentenza della Corte Costituzionale 19 giugno 2009, n. 180, con cui viene confermato che il sistema del risarcimento diretto è facoltativo, e che tale sistema non può e non deve essere considerato e/o utilizzato come se fosse obbligatorio, quanto piuttosto quale alternativa rispetto al sistema tradizionale (risarcimento corrisposto dalla compagnia del responsabile);
- il Codice al consumo francese con la legge n. 2014-344 del 17 marzo 2014 ("Loi Hamon"), appena adottata, ha liberalizzato nel vero senso della parola la scelta del carrozziere da parte del danneggiato;
- il disegno di legge del governo italiano, se definitivamente approvato, andrebbe a incidere anche e soprattutto sui diritti degli automobilisti, oltre ad avere conseguenze drammatiche sulle oltre 2.000 carrozzerie toscane e sugli oltre 6.000 occupati nel settore, oltre ai dipendenti dell'indotto, per un totale di 10.000 persone;
- la tabella unica nazionale per le menomazioni di grave entità psico fisica comporterebbe un gravissimo pregiudizio risarcitorio alle vittime della strada;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi tempestivamente nei confronti del Parlamento affinché modifichi, nel senso di cui sopra, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza approvato dal Consiglio dei ministri il 20 febbraio 2015.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

Il Presidente
Giuliano Fedeli

I Segretari
Daniela Lastri
Marco Carraresi

- Risoluzioni

RISOLUZIONE 25 febbraio 2015, n. 303